



Avv. Maurizio Iorio

REMEDIA NEWS – Numero di aprile 2011
La revisione della direttiva RAEE
Avv. Maurizio Iorio © 15.03.2011

In occasione di questo numero di Remedia News voglio relazionarvi su un argomento di attualità , che sicuramente sta a cuore a tutti gli associati : come presumibilmente cambierà la direttiva Raee e a che punto sono i lavori di revisione attualmente in corso .

La revisione della direttiva si trova attualmente nella fase di “ *prima lettura* “ da parte del Parlamento Europeo , ossia in una procedura di co-decisione tra Commissione ma , soprattutto , tra Parlamento e Consiglio europeo che può arrivare fino a tre “ *letture* “ , intese come tentativi di accordo ; la revisione *potrebbe* (il condizionale é d’ obbligo) essere approvata già nel corso del 2011 per essere attuata nei vari Stati Membri nel termine teorico di 2 anni circa.

Più precisamente, la situazione alla data attuale è la seguente:

La proposta della Commissione è stata inviata al Parlamento Europeo , la cui Commissione Ambiente ha votato ed approvato nel giugno 2010 la relazione ufficiale con gli emendamenti proposti dal relatore Karl Heinz Florenz . Il Parlamento Europeo ha quindi votato ed approvato il testo emendato come sopra proposto in data 3 febbraio 2011 .

Tale nuovo testo verrà ora sottoposto al vaglio del Consiglio Europeo (Ambiente) con la conseguenza che si *potrebbe* raggiungere una posizione comune - con emanazione della nuova direttiva in tempi brevi , nel corso del 2011 , ed attuazione nel giro di un paio di anni - oppure *si potrebbe* passare alla fase successiva di “ *seconda lettura* “ , nell’ ambito della quale un nuovo testo , con le modifiche apportate dal Consiglio , sarebbe nuovamente sottoposto al Parlamento .

Con conseguente slittamento di almeno un anno (circa) dei tempi di emanazione sopra previsti .

Ciò premesso , quelli che seguono sono i principali contenuti di interesse della “ nuova “ direttiva RAEE , nell’ attuale stadio della procedura , suddivisi secondo i correlativi emendamenti approvati dal Parlamento Europeo :

- **Campo di applicazione:**

- Mentre la direttiva RAEE attuale limita il suo campo di applicazione alle sole 10 macro-categorie indicate all’ allegato I A , fatte salve le tipologie escluse , la bozza di nuova direttiva segue il criterio opposto ; infatti sono talmente ampie le categorie di prodotti ora previste che in pratica tutti quanti gli apparecchi elettrici ed elettronici , salvo quelli espressamente esclusi , vi rientrano .



Avv. Maurizio Iorio

- In particolare : Allegato 1 A – le categorie di apparecchiature, in accordo con l’art. 11, sono:
 - o **(1) Apparecchiature per raffreddamento e radiatori**
 - o **(2) Schermi e monitors**
 - o **(3) Sorgenti luminose**
 - o **(4) Grandi apparecchi, ad eccezione di quelli di cui alle cat. 1, 2 e 3. Si intendono per grandi apparecchi quelli che per principio non sono movimentabili o che sono realizzati al fine di operare in un unico posto per il loro utilizzo durante tutto il loro ciclo di vita.**
 - o **(5) Piccoli apparecchi, con l’eccezione di quelli di cui alle categorie 1,2,3 e 6. Per piccoli apparecchi si intendono quelli che sono per principio removibili o che non sono realizzati al fine di operare in un unico posto per il loro utilizzo durante tutto il loro ciclo di vita.**
 - o **(6) Piccoli apparecchi IT e per telecomunicazioni**

- Al “ nuovo “ All. 1 B , viene riportato un elenco - non esaustivo - di apparecchiature incluse, da cui sono state eliminate le cartucce di stampa munite di microchip , che erano invece state inserite nella precedente bozza di emendamenti del Parlamento nell’ambito del suddetto allegato.

Sono comunque escluse , coem attualmente , le “installazioni fisse di grandi dimensioni” che si riferiscono ad una particolare combinazione di diversi tipi di apparati e, quando possibile, di altre periferiche assemblate ed installate permanentemente in una localizzazione predefinita. L’ esclusione NON riguarda i prodotti per l’illuminazione.

- **Obiettivi di raccolta separata**

Gli Stati membri dovranno assicurare che entro il 2016 sia assicurato un tasso minimo di raccolta dell’85% dei RAEE generati nel singolo stato.

Nel caso dell’ Italia ciò si tradurrebbe in una raccolta annua di 850.000 tonnellate di RAEE (pari a circa 11 Kg per abitante) a fronte delle 250.000 ton.(= 4,1 Kg per abitante) raccolte nel 2010 .

Un obiettivo assai scarsamente realistico , pertanto .

Inoltre , dovrà essere assicurato che entro il 2012 si raggiunga l’obiettivo di raccolta di 4 kg pro capite ; comunque tale obiettivo non potrà essere inferiore a quello raggiunto nel 2010, se questo era già maggiore dei 4 kg .

Infine , si dovrà assicurare che il volume dei RAEE raccolti aumenti gradualmente dal 2012 al

2016. Naturalmente ogni Stato potrà porsi obiettivi maggiori, che andranno comunicati alla Commissione. Gli obiettivi andranno raggiunti su base annua .



Avv. Maurizio Iorio

Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione dovrà adottare una comune metodologia per determinare la quantità in peso dei RAEE generati in ciascun Stato membro, comprensiva di specifiche regole e relativi metodi di calcolo.

- **Finanziamento della raccolta dei RAEE non professionali**

Pur ribadendo che gli oneri di raccolta (non primaria) e di trattamento dei RAEE sono in capo ai Produttori , la direttiva individua come ulteriori possibili obbligati , all' occorrenza , i **consumatori** ed i **dettaglianti** , sulla base del principio " **chi inquina paga** " : si stabilisce infatti gli Stati membri, allo scopo di incrementare la raccolta dei RAEE, possono provvedere affinché siano rese disponibili adeguate risorse finanziarie, ottenute al momento della vendita di nuove AEE, in base al principio che " chi inquina paga " (dove per "chi inquina" si intendono , appunto , i dettaglianti, i consumatori e i produttori, ma non i contribuenti) , onde coprire i costi di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei domestici , incluse le spese di funzionamento degli impianti di raccolta e i costi delle relative campagne di sensibilizzazione dedicate alla gestione dei RAEE.

Il finanziamento della raccolta dei RAEE nella fase che va dalla casa di abitazione al centro di rac-colta comunale continua a non rientrare nell'ambito della responsabilità finanziaria dei produttori .

Non è (più) prevista per i produttori la possibilità di esporre in fattura alcuna " *visible fee* " .

- **Registro**

E' stato confermato che ogni Stato membro gestirà il proprio Registro Nazionale (in altri termini non è stata accolta la possibilità , pure prospettata , di costituire un unico registro sovra nazionale europeo) ; tuttavia è stata fatta salva la necessità di consentire scambi di informazioni tra i vari registri nazionali in merito alle quantità di AEE immessi sul mercato ed ai trasferimenti di RAEE all'interno dell' Unione Europea. Inoltre , sempre al fine di minimizzare gli inconvenienti nascenti dalla sussistenza di più registri nazionali , è stato approvato un emendamento ai sensi del quale – come già previsto dalla normativa di alcuni stati , tra cui l' Italia - ciascun Stato membro debba garantire che ogni produttore che immette AEE sul mercato del suddetto Stato, ma non è ivi residente, possa nominare un rappresentante legale a livello locale che divenga responsabile per i suoi obblighi in base alla Direttiva.

- **Ritiro dei RAEE : piccoli rivenditori (esenzioni) e vendite a distanza (nessuna esenzione)**

Un emendamento approvato dal Parlamento Europeo prevede che le micro imprese che operano su superfici molto limitate siano escluse dall'obbligo di ritiro dei RAEE di dimensioni molto piccole, la cui definizione univoca dovrebbe essere adottata dalla Commissione entro 12 mesi dalla pubblicazione della revisione della Direttiva .



Avv. Maurizio Iorio

L'obbligo di ritiro dei RAEE , anche di dimensioni molto piccole , senza costi addebitabili ai consumatori , è invece previsto in capo alle aziende che effettuano vendite a distanza .

- **Riuso**

E' stato approvato un emendamento ai sensi del quale , al fine di sviluppare il riuso delle intere apparecchiature, gli Stati membri dovranno assicurare che i Sistemi collettivi suddividano le apparecchiature che possono essere riutilizzate dai RAEE presso i punti di raccolta; ciò preventivamente ad ogni successivo trasporto.

00000000

Come si è detto , il testo sopra esaminato NON è ancora quello definitivo .

La Direttiva potrebbe essere approvata in prima (o in seconda) lettura già nel corso del 2011 o nel 2012 per essere attuata nei vari Stati Membri nei due anni successivi circa .

Avv. Maurizio Iorio